N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi
09.02	Tè :	
	A. presentato in recipienti e involucri immediati di contenuto netto di 3 kg o meno	5 %
	B. altro	Sospensione totale
09.03	Mate	Sospensione totale
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato :	
	A. Legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare 1 di questo Capitolo	Sospensione totale
44.04	Legno semplicemente squadrato :	
	A. Legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare 1 di questo Capitolo	Sospensione totale
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm :	
	A. Legno tropicale delle essenze specificate nella Nota complementare 1 di questo Capitolo	Sospensione totale

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 dicembre 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

DECISIONE

del 23 dicembre 1965

dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri della Comunità Economica Europea, riuniti in sede di Consiglio, relativa all'applicazione integrale delle sospensioni dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul mate e sui legni tropicali

(66/9/CEE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 24,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 23 dicembre 1965 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul mate e sui legni tropicali [1],

---

[1] Vedi pag. 45/66 della presente Gazzetta.

DECIDONO :

Articolo 1

Il 1° gennaio 1966 gli Stati membri sospendono i dazi doganali sul tè, sul mate e sui legni tropicali, sino al livello indicato per ciascuno dei prodotti in questione nella tabella di cui all'articolo 1 della decisione del Consiglio del 23 dicembre 1965 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sul tè, sul mate e sui legni tropicali.

Articolo 2

La presente decisione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.*

I Governi degli Stati membri notificheranno al Segretario generale del Consiglio, nel termine di un mese, se le loro legislazioni interne richiedano particolari procedure per assicurare l'applicazione della presente decisione ; se del caso, gli notificheranno senza indugio l'avvenuto compimento di tali procedure.

Fatto a Bruxelles, addí 23 dicembre 1965.

Il Presidente

E. COLOMBO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 dicembre 1965

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della variffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi

(66/10/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Dopo aver espletato le procedure previste dalla Convenzione di associazione tra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità,

Considerando che la Comunità desidera venire incontro, per quanto possibile, alle preoccupazioni dei paesi in fase di sviluppo ; che, a tal fine, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a talune spezie e a taluni articoli sportivi sono stati temporaneamente sospesi con decisione del Consiglio del 3 dicembre 1963 [1] ; che la proroga di tale decisione può contribuire al conseguimento di questo obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Dal 1° gennaio 1966 fino al 31 dicembre 1966, i dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea per i prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi totalmente oppure fino al livello indicato in essa :

[1] GU n. 190 del 30. 12. 1963, pag. 3077/63.